

Per chi vuole saperne di piùCittà Metropolitane e Province

La legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*” approvata definitivamente dal Parlamento il 3 aprile 2014, ha tra gli obiettivi il superamento delle Province, l’istituzione delle Città metropolitane, la promozione delle Unioni e fusioni tra piccoli Comuni. Vengono ridisegnati i confini e le competenze dell’amministrazione locale in attesa della riforma del titolo V della Costituzione. **Il governo del territorio, previsto dalla riforma, vede soltanto due livelli amministrativi a elezione diretta: regioni e comuni.**

LE PROVINCE

Le Province italiane sono 110, includendo l’area vasta di Aosta (che amministrativamente non esiste poiché le funzioni provinciali sono svolte dalla regione) e le Province autonome di Trento e Bolzano (equiparabili a regioni a statuto speciale). Di queste, 86 Province appartengono a regioni a statuto ordinario e 24 a regioni a statuto speciale (sono cinque le regioni italiane dotate di uno statuto speciale, approvato dal Parlamento con legge costituzionale: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia).

Le 86 Province italiane a statuto ordinario restano individuate come “**enti di area vasta**” che dovrebbero diventare strutture leggere, con poche funzioni, e agenzie di servizio ai Comuni. Ma **la vera e propria abolizione è rinviata al Ddl sulle riforme costituzionali con la modifica del titolo V della Costituzione**. Agli “enti di area vasta” vengono attribuite limitate funzioni fondamentali legate a: programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa per gli enti locali, gestione dell’edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

1

Con il via libera definitivo a questa legge si delinea il destino delle attuali Province delle regioni ordinarie, mentre per gli enti delle regioni a statuto speciale fanno fede i propri statuti autonomi (ancora e fino a quando?). Quindi, il futuro degli attuali organi provinciali in carica nelle regioni ordinarie è diverso: andranno a naturale scadenza di mandato e per loro si disegna dunque un differente percorso.

La maggior parte delle Province delle regioni ordinarie, tra cui quelle già scadute e commissariate, arriverà a scadenza naturale quest’anno 2014, per lo più entro l’estate. Saranno dunque ben 63 le Province che, finito il mandato elettorale, diranno addio già nel 2014 ai consigli provinciali. A quel punto saranno rette pro tempore dal presidente e giunta oppure dal commissario, ma comunque entro il 31 dicembre 2014 devono trasformarsi nei nuovi enti di area vasta previsti dalla legge n. 56/2014 e andranno al voto con il nuovo sistema elettorale di secondo livello illustrato più avanti.

Dieci sono le Province destinate a diventare **Città metropolitane** dal 1 gennaio 2015, tra queste anche Reggio Calabria dove i tempi però potrebbero essere diversi a causa del commissariamento del Comune in atto. Riassumiamo qui la situazione delle diverse Province delle regioni ordinarie:

- ✓ **Province trasformate ed elette con nuovo meccanismo entro 2014:** Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Barletta Andria Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Brescia, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì Cesena, Frosinone, Grosseto, Isernia, La Spezia,

Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Massa Carrara, Matera, Modena, Monza e della Brianza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Varese, Verbano Cusio Ossola, Verona, Vibo Valentia e Vicenza.

- ✓ **Province destinate a diventare città metropolitane:** Roma, Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Reggio Calabria.
- ✓ **Province in scadenza nel 2015:** Caserta, Imperia, L'Aquila e Viterbo (quattro Province che supereranno il 2014 con l'attuale conformazione perché scadono nel 2015).
- ✓ **Province in scadenza nel 2016:** Campobasso, Lucca, Macerata, Mantova, Pavia, Ravenna, Reggio Calabria, Treviso e Vercelli. (nove Province rimarranno immutate anche nel 2015 in quanto finiscono il mandato nel 2016).

L'assetto istituzionale delle Province cambia profondamente. **Non sono più eletti dai cittadini gli organi delle Province - presidente e consiglio provinciale - ma dai sindaci e consiglieri comunali.**

Il presidente della Provincia sarà un sindaco eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali; durerà **in carica quattro anni** e non più cinque; è anche prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. L'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è **ponderato** (riferito al numero di abitanti del comune rappresentato). È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione. Non riceverà alcuna indennità per questo incarico.

I consigli provinciali eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Provincia saranno composti da un numero differente di membri a seconda del numero di abitanti della Provincia (16 componenti nelle Province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, 12 componenti in quelle con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, 10 componenti in quelle con popolazione fino a 300.000 abitanti). E' previsto che entro la fine del 2014 il nuovo meccanismo elettivo di secondo livello (quindi non diretto dei cittadini) porti all'elezione del nuovo presidente e dei nuovi organi.

Il consiglio provinciale svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. **Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni.** Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia. Anche per tali cariche, è prevista la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il voto anche in questo caso è **ponderato**. E' prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione.

Le giunte provinciali saranno abolite e sostituite dalle assemblee dei sindaci della Provincia. L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della Provincia. È

competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo

Tutti gli incarichi di presidente della Provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci saranno esercitati a titolo gratuito (non è prevista una specifica indennità di carica ma solo rimborso spese). Dopo i primi cinque anni dall'entrata in vigore, è previsto un meccanismo di garanzia della presenza di genere per cui nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle liste per l'elezione del consiglio in misura superiore al 60%.

Nessun dipendente provinciale verrà licenziato o subirà un demansionamento: la legge garantisce infatti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza prevista con il mantenimento degli stessi trattamenti oggi in essere.

Norme specifiche riguardano le **Province montane**, cui le Regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.

SCADENZE

In sede di prima applicazione, **l'elezione del nuovo Consiglio provinciale** dovrà avvenire :

- ✓ **entro il 30 settembre 2014** per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove regole; fino all'insediamento di quest'ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero - qualora si tratti di provincia commissariata - il commissario, nonché la giunta provinciale ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti;
- ✓ **entro trenta giorni dalla scadenza** per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi. L'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie.

In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

LE CITTÀ METROPOLITANE

La legge dà attuazione alle città metropolitane, previste nel nostro ordinamento fin dalla legge n. 142 del 1990 e costituzionalizzate dalla riforma del Titolo V, ma ancora mai realizzate. Il provvedimento individua 9 città metropolitane: **Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale.** Il territorio della città metropolitana coincide con quello della Provincia omonima. E' previsto un procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una Provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa).

Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito.

Il sindaco metropolitano, è il sindaco del comune capoluogo.

Il consiglio metropolitano, è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti, 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti, 14 consiglieri nelle altre città metropolitane).

E' organo elettivo di secondo grado e **dura in carica 5 anni**; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio.

La conferenza metropolitana, è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. E' competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa, con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. **La medesima legge può prevedere, in deroga, una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano.**

Lo statuto disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.

Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura, **“enti di governo”**, con competenze su:

- ✓ cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Alle città metropolitane sono fra l'altro attribuite le funzioni fondamentali delle province e forti funzioni di gestione in ambiti significativi:
- ✓ adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- ✓ pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana,

anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

- ✓ strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- ✓ mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- ✓ promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;
- ✓ promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

SCADENZE

Per la prima istituzione delle città metropolitane è delineato un procedimento piuttosto articolato. Il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Se la provincia è commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014.

5

Dopo l'entrata in vigore della legge, il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per **una conferenza statutaria** per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto per il consiglio metropolitano ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza **termina i suoi lavori il 30 settembre 2014** trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

Entro il **30 settembre 2014** si svolgono le elezioni del **consiglio metropolitano**, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il **31 dicembre 2014** il consiglio metropolitano approva lo statuto.

Il **1° gennaio 2015** le città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie.

In deroga a quanto previsto per le altre, la città metropolitana di Reggio Calabria si costituirà alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entrerà in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria.

Le nuove città metropolitane in dettaglio con popolazione riferita al **censimento anno 2011**:

provincia	popolazione città metropolitane	numero di comuni della provincia	popolazione del capoluogo
Napoli	3.054.956	92	962.003
Milano	3.038.420	134	1.242.123
Torino	2.247.780	315	872.367
Bari	1.247.303	41	315.933
Bologna	976.243	60	371.337
Firenze	973.145	44	358.079
Genova	855.834	67	586.180
Venezia	846.962	44	261.362
Reggio Calabria	550.967	97	180.817
Roma	3.997.465	121	2.617.175

UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

Nell'ottica dell'efficacia, ottimizzazione e semplificazione, il disegno di legge dà forte impulso ai piccoli e piccolissimi comuni perché si organizzino in unioni dei comuni semplificando i percorsi burocratici. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza. Tutte le cariche dell'unione sono a titolo gratuito e non prevedono personale politico appositamente retribuito. Per incentivare le unioni e fusioni, le regioni possono decidere misure specifiche nella definizione del patto di stabilità verticale.

6

Con riferimento alla disciplina generale dei comuni viene modificato il numero di consiglieri e assessori nei comuni **con popolazione inferiore a 10.000 abitanti** (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l'invarianza della spesa. **E' abolito il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti.**

RIORGANIZZAZIONE ENTI TERRITORIALI

La legge prevede che le pubbliche amministrazioni riorganizzino la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.

Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.

Milano, maggio 2014

nota a cura di Pia Balzarini - Emilio Didonè

Province Italiane

Pos	Provincia	Residenti	%Italia	Superficie (kmq)	Densità per kmq	Num. Comuni	Sigla
1	Agrigento	446.081	0,7%	3.042	146,6	43	AG
2	Alessandria	427.354	0,7%	3.562	120,0	190	AL
3	Ancona	475.495	0,8%	1.940	245,1	49	AN
4	Aosta	127.844	0,2%	3.263	39,2	74	AO
5	Arezzo	344.437	0,6%	3.235	106,5	39	AR
6	Ascoli Piceno	210.711	0,4%	1.228	171,6	33	AP
7	Asti	217.978	0,4%	1.511	144,3	118	AT
8	Avellino	428.523	0,7%	2.792	153,5	119	AV
9	Bari	1.246.297	2,1%	3.825	325,8	41	BA
10	Barletta-Andria-Trani	392.446	0,7%	1.539	255,1	10	BT
11	Belluno	209.364	0,4%	3.678	56,9	69	BL
12	Benevento	283.651	0,5%	2.071	137,0	78	BN
13	Bergamo	1.094.062	1,8%	2.723	401,8	244	BG
14	Biella	181.426	0,3%	914	198,6	82	BI
15	Bologna	990.681	1,7%	3.703	267,6	60	BO
16	Bolzano	509.626	0,9%	7.400	68,9	116	BZ
17	Brescia	1.247.192	2,1%	4.784	260,7	206	BS
18	Brindisi	399.835	0,7%	1.839	217,4	20	BR
19	Cagliari	551.077	0,9%	4.570	120,6	71	CA
20	Caltanissetta	272.458	0,5%	2.125	128,2	22	CL
21	Campobasso	226.217	0,4%	2.909	77,8	84	CB
22	Carbonia-Iglesias	127.958	0,2%	1.495	85,6	23	CI
23	Caserta	908.784	1,5%	2.639	344,3	104	CE
24	Catania	1.077.113	1,8%	3.552	303,2	58	CT
25	Catanzaro	359.716	0,6%	2.391	150,4	80	CZ
26	Chieti	389.053	0,7%	2.588	150,3	104	CH
27	Como	592.504	1,0%	1.288	460,0	160	CO
28	Cosenza	714.281	1,2%	6.650	107,4	155	CS

29	Cremona	361.812	0,6%	1.771	204,3	115	CR
30	Crotone	171.666	0,3%	1.717	100,0	27	KR
31	Cuneo	589.102	1,0%	6.903	85,3	250	CN
32	Enna	172.413	0,3%	2.562	67,3	20	EN
33	Fermo	175.143	0,3%	860	203,8	40	FM
34	Ferrara	352.723	0,6%	2.631	134,1	26	FE
35	Firenze	987.354	1,7%	3.514	280,9	44	FI
36	Foggia	628.221	1,1%	6.971	90,1	61	FG
37	Forlì-Cesena	392.817	0,7%	2.377	165,3	30	FC
38	Frosinone	493.229	0,8%	3.244	152,0	91	FR
39	Genova	851.283	1,4%	1.839	462,9	67	GE
40	Gorizia	140.650	0,2%	466	301,8	25	GO
41	Grosseto	220.982	0,4%	4.504	49,1	28	GR
42	Imperia	214.290	0,4%	1.156	185,4	67	IM
43	Isernia	87.124	0,1%	1.524	57,2	52	IS
44	La Spezia	218.717	0,4%	881	248,3	32	SP
45	L'Aquila	300.774	0,5%	5.034	59,7	108	AQ
46	Latina	552.090	0,9%	2.251	245,3	33	LT
47	Lecce	801.190	1,3%	2.759	290,3	97	LE
48	Lecco	338.425	0,6%	816	414,7	90	LC
49	Livorno	335.631	0,6%	1.211	277,1	20	LI
50	Lodi	225.798	0,4%	782	288,7	61	LO
51	Lucca	388.555	0,7%	1.773	219,2	35	LU
52	Macerata	320.418	0,5%	2.774	115,5	57	MC
53	Mantova	411.335	0,7%	2.339	175,9	70	MN
54	Massa-Carrara	199.330	0,3%	1.156	172,4	17	MS
55	Matera	200.012	0,3%	3.446	58,0	31	MT
56	Messina	648.062	1,1%	3.247	199,6	108	ME
57	Milano	3.075.083	5,2%	1.579	1.947,6	134	MI
58	Modena	688.376	1,2%	2.689	256,0	47	MO
59	Monza e della Brianza	850.684	1,4%	405	2.097,9	55	MB
60	Napoli	3.055.339	5,1%	1.171	2.609,7	92	NA

61	<u>Novara</u>	367.022	0,6%	1.339	274,1	88	NO
62	Nuoro	158.314	0,3%	3.934	40,2	52	NU
63	Olbia-Tempio	152.455	0,3%	3.399	44,9	26	OT
64	Oristano	163.079	0,3%	3.040	53,6	88	OR
65	<u>Padova</u>	927.848	1,6%	2.142	433,3	104	PD
66	Palermo	1.243.638	2,1%	4.992	249,1	82	PA
67	<u>Parma</u>	431.049	0,7%	3.449	125,0	47	PR
68	<u>Pavia</u>	539.569	0,9%	2.965	182,0	190	PV
69	<u>Perugia</u>	657.873	1,1%	6.334	103,9	59	PG
70	<u>Pesaro e Urbino</u>	363.388	0,6%	2.564	141,7	60	PU
71	<u>Pescara</u>	315.725	0,5%	1.225	257,8	46	PE
72	<u>Piacenza</u>	286.336	0,5%	2.589	110,6	48	PC
73	<u>Pisa</u>	413.602	0,7%	2.444	169,2	39	PI
74	<u>Pistoia</u>	287.445	0,5%	965	297,9	22	PT
75	Pordenone	312.911	0,5%	2.273	137,7	51	PN
76	<u>Potenza</u>	376.182	0,6%	6.548	57,4	100	PZ
77	<u>Prato</u>	248.292	0,4%	365	679,8	7	PO
78	Ragusa	310.220	0,5%	1.614	192,2	12	RG
79	<u>Ravenna</u>	386.111	0,6%	1.858	207,8	18	RA
80	Reggio Calabria	550.323	0,9%	3.183	172,9	97	RC
81	<u>Reggio Emilia</u>	522.468	0,9%	2.293	227,9	45	RE
82	<u>Rieti</u>	156.521	0,3%	2.749	56,9	73	RI
83	<u>Rimini</u>	326.926	0,5%	867	377,0	27	RN
84	Roma	4.039.813	6,8%	5.352	754,8	121	RM
85	<u>Rovigo</u>	242.543	0,4%	1.790	135,5	50	RO
86	<u>Salerno</u>	1.093.453	1,8%	4.917	222,4	158	SA
87	Medio Campidano	100.624	0,2%	1.516	66,4	28	VS
88	Sassari	329.551	0,6%	4.282	77,0	66	SS
89	<u>Savona</u>	280.837	0,5%	1.545	181,8	69	SV
90	<u>Siena</u>	267.200	0,4%	3.821	69,9	36	SI
91	Siracusa	399.469	0,7%	2.109	189,4	21	SR
92	<u>Sondrio</u>	181.101	0,3%	3.212	56,4	78	SO

93	<u>Taranto</u>	582.814	1,0%	2.437	239,2	29	TA
94	<u>Teramo</u>	306.955	0,5%	1.948	157,6	47	TE
95	<u>Terni</u>	228.366	0,4%	2.122	107,6	33	TR
96	Torino	2.254.720	3,8%	6.830	330,1	315	TO
97	Ogliastra	57.321	0,1%	1.854	30,9	23	OG
98	Trapani	430.478	0,7%	2.460	175,0	24	TP
99	Trento	530.308	0,9%	6.207	85,4	217	TN
100	Treviso	881.245	1,5%	2.477	355,8	95	TV
101	Trieste	231.677	0,4%	212	1.093,7	6	TS
102	Udine	536.622	0,9%	4.904	109,4	136	UD
103	Varese	876.960	1,5%	1.199	731,6	141	VA
104	Venezia	847.983	1,4%	2.462	344,5	44	VE
105	Verbano-Cusio-Ossola	160.143	0,3%	2.255	71,0	77	VB
106	Vercelli	176.307	0,3%	2.088	84,4	86	VC
107	Verona	907.352	1,5%	3.121	290,7	98	VR
108	Vibo Valentia	162.252	0,3%	1.139	142,4	50	VV
109	Vicenza	865.421	1,4%	2.723	317,8	121	VI
110	Viterbo	315.623	0,5%	3.612	87,4	60	VT
	Totale	59.685.227		301.334		8.092	

da "Comuni italiani.it"

in verde: le città metropolitane

in giallo: province di regioni a statuto speciale